

DT IV- LAZIO E ABRUZZO
UFFICIO DEI MONOPOLI PER L' ABRUZZO

Prot. n. 11368

Pescara 01/04/2021

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. , contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare, entro il 31 marzo 2021, lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussista una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri richiesti dall'attuale normativa;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge n. 37/2019, che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011;

Atteso che il succitato art. 4 della legge n. 37/2019, (Legge europea 2018) nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio della distanza non inferiore a 200 metri e del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima";

Tenuto conto delle istruzioni operative fornite dalla Direzione Tabacchi con nota prot. n. 124048/RU del 27.04.2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della citata legge n. 37/2019, in sede di redazione dei piani semestrali per l'istituzione di nuove rivendite;

Considerato che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite da vagliare per l'inserimento nello schema di piano da formulare entro il 31 marzo 2021, sono soltanto quelle relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio e che rispettano i parametri della distanza non inferiore a 200 metri e del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, come previsto dalla legge n. 37/2019 (Legge Europea 2018) ;

Preso atto della LIUA – DG "Linee di Indirizzo per l'uniformità dell'Azione amministrativa" , prot. n. 434828 del 30 novembre 2020, che ha inteso fornire criteri applicativi uniformi agli Uffici periferici nelle more dell'emanazione del decreto di esecuzione della succitata novella, al fine di impedire l'adozione di un regime transitorio in materia di distribuzione e vendita dei prodotti da fumo, privo di adeguata copertura normativa e differenziato tra gli uffici periferici;

Atteso che, a seguito di istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento, nessuna delle segnalazioni pervenute nel secondo semestre 2020 risponde ai suddetti requisiti

DETERMINA

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel secondo semestre 2021, nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per l'Abruzzo, non sussistendo le condizioni prescritte dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE
Guido DEZIO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993*